Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Rep. n. 2 del 10/1/2012

ADOZIONE DI UN PARERE EX ART.7, COMMA 2, LETTERA *E)*, D.LGS N. 215/2003 SULLA DELIBERA N. 182 DEL 26 OTTOBRE 2011 DELLA GIUNTA COMUNALE DI AZZANO DECIMO AVENTE AD OGGETTO "MODIFICA-INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI. DEFINIZIONE DELLE DIRETTIVE AGLI UFFICI PER LA DISCIPLINA E LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI".

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001", con particolare riferimento all'articolo 29;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39";

VISTO il D.P.C.M. del 14 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23/07/2009 reg. n.7 foglio 295, con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Monnanni l'incarico di direttore generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010, con il quale, nell'ambito dei compiti assegnati all'Ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs 215/2003 e art.2 del DPCM 11 dicembre 2003, si è inteso costituire, all'interno dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, un apposito Comitato tecnico per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 221 del 4 agosto 2010, con il quale si è provveduto, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010 alla costituzione formale del Comitato tecnico dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215;

CONSIDERATO che in data 28 novembre 2011, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 215/2003 ha richiesto all'Ufficio l'emissione di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *e)*, D.Lgs 215/2003 in merito alla delibera n. 182 del 26 ottobre 2011 della Giunta Comunale di Azzano Decimo in oggetto;

RICHIAMATA l'istruttoria svolta dalla Dott.ssa Rosita D'Angiolella, Magistrato in posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 13 dicembre 2003, all'uopo incaricata dal Direttore dell'Ufficio;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione formale di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *e)*, D.Lgs 215/2003 sui profili di contrasto con il diritto costituzionale, con la legislazione interna nazionale e regionale e il diritto dell'Unione europea della delibera n. 182 del 26 ottobre 2011 della Giunta Comunale di Azzano Decimo in oggetto,

DECRETA

- di adottare ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *e)*, D.Lgs n.215/2003 il parere sulla delibera n. 182 del 26 ottobre 2011 della Giunta Comunale di Azzano Decimo avente ad oggetto "Modifica-integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi. Definizione delle Direttive agli Uffici per la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini extracomunitari e comunitari", che, allegato sotto la lettera "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di notificare il parere in oggetto alle parti interessate, curandone la relativa diffusione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Massimiliano Monnanni)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Allegato A di cui al decreto Rep. n. 2 del 10 gennaio 2012

OGGETTO: delibera n. 182 del 26 ottobre 2011 della Giunta Comunale di Azzano Decimo avente ad oggetto "Modifica-integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi. *Definizione delle Direttive agli Uffici per la disciplina e la regolamentazione del* sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini extracomunitari e comunitari".

I. Con la delibera n. 182 del 26/10/2011, la Giunta Comunale di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) ha disposto di modificare il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, introducendo un capo autonomo (capo III) avente ad oggetto la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini comunitari ed extracomunitari (allegato A).

In tale capo, all'art. 47 si prevede che "*le prestazioni sociali ed assistenziali possano essere riconosciute solo ai cittadini comunitari che siano già titolari di un permesso di soggiorno, o di altro titolo equipollente, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo al momento della presentazione dell'istanza*"; all'art. 48 che "*in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 6/2006 sono in ogni caso garantite le misure di prima assistenza ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi*".

L'ASGI – Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia – sul rilievo dell'illegittimità della delibera per violazione delle norme nazionali e sovranazionali in tema di parità di trattamento, ha chiesto (1) alla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia di adottare i provvedimenti sostitutivi necessari per assicurare il rispetto da parte del Comune di Azzano Decimo delle norme nazionali e sovranazionali di riferimento, (2) al Governo Italiano di intimare al Comune di Azzano Decimo la revoca della delibera con nomina di commissario ad acta per la modifica della stessa, (3) alla Commissione Europea di riaprire la procedura di infrazione già avviata nei confronti delle autorità italiane per violazione del Diritto dell'UE da parte delle autorità comunali di Azzano Decimo e, infine, (4) all'UNAR di formulare raccomandazione o parere in merito al contenuto discriminatorio della delibera.

In virtù dei compiti assegnati a quest'Ufficio e di cui all'art. 7 d.lgs. 215/2003, s'impone dunque la verifica del prospettato contenuto discriminatorio della delibera in questione e ciò nel rispetto delle prerogative e funzioni proprie delle altre istituzioni chiamate ad intervenire sulla materia.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Si evidenzia all'uopo che quest'Ufficio, nel dicembre ultimo scorso, ha emanato raccomandazione in materia di requisiti per l'accesso degli stranieri alle provvidenze sociali di natura assistenziale, alla quale, dunque, si rinvia per un inquadramento generale della materia e, quindi, per ogni questione non oggetto specifico di trattazione del presente caso1[1].

II. La delibera di cui all'oggetto pone nuovamente all'attenzione dell'Ufficio la questione delle condizioni di accesso degli stranieri all'erogazione dei contributi sociali e del limite oltre il quale esse realizzino una discriminazione.

E' orientamento unanime della dottrina e della giurisprudenza che le prestazioni e i servizi sociali di natura assistenziale rientrano tra le provvidenze economiche che, in quanto volte al soddisfacimento dei bisogni primari dell'Uomo, costituiscono diritti soggettivi fondamentali (Corte Costituzionale sentenze n. 187/2010; n. 40/2011); è, altresì, principio consolidato che la qualificazione quali provvidenze collegate ai diritti fondamentali della persona, comporta che ogni limitazione alla loro fruibilità che non risponda al principio di ragionevolezza risulta in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione Italiana, nonché di quelli enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20.3.1952, principi cui lo Stato Italiano è tenuto a conformarsi in virtù del disposto di cui all'art. 117, primo comma, Cost..

Ed infatti, la Costituzione italiana ne garantisce il godimento a tutti i cittadini e - in rispetto al principio fondamentale di eguaglianza - quanto agli stranieri, all'art. 10, comma 2, Cost., ne subordina l'accesso ed il godimento ad una riserva di legge rinforzata che prescrive la conformità a norme e trattati internazionali. A tanto ha provveduto il Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) - per quale legge di attuazione dell'art. 10 Cost.- che subordina il complessivo sistema dei servizi offerti

---

[1] V. Raccomandazione n. rep. 781 del 29.11.2011.

Con riguardo ad alcune previsioni della normativa della Regione del Friuli Venezia Giulia - nel cui territorio ha sede il Comune di Azzano Decimo – in materia di accesso alle prestazioni sociali, quest'Ufficio ha già emanato parere. Il riferimento è all'art. 11, comma 13 della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia del 23 Luglio 2009 n. 12, modificativa dell'art 10 comma 5 della Legge regionale n. 11 del 2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che prevedeva l'innalzamento da 1 a 8 degli anni (di cui uno in regione) di residenza richiesti per l'ottenimento della "Carta famiglia", rispetto al quale l'Ufficio ha avuto modo di evidenziare il contrasto di tale disposizione con la normativa costituzionale (art. 3 Cost.) e con quella sovranazionale (art. 14 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), in base alle quali nell'ambito delle provvidenze economiche di natura assistenziale non sono ammissibili distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio cui le prestazioni e servizi sociali sono finalizzate. Recentemente, l'Ufficio ha emesso parere anche con riguardo al Disegno di legge n. 164 presentato dalla Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia recante "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali", evidenziando anche in tal caso il contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale di riferimento.

ai cittadini, ad una condizione di relativa stabilità del soggiorno, per regolarità e durata, consentendo l'attribuzione ai titolari di *carta di soggiorno* ed ai titolari di permesso di soggiorno *non inferiore ad 1 anno* (art. 41 TUI). Questi ultimi, quindi, sono espressamente equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Il principio che si ricava dalla legge fondamentale appena richiamata, dunque, è che se una determinata prestazione di assistenza sociale è prevista dalla legge statale o regionale e da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri extracomunitari indicati dall'art. 41 T.U. (oltre che i cittadini comunitari regolarmente soggiornanti).

Secondo la Corte Costituzionale italiana, da tanto ne discende che la parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri del diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi, deve ritenersi "principio sistematico di rilievo generale che definisce il paradigma necessario dello scrutinio di ragionevolezza" (così, sentenza Corte Costituzionale n. 187/2010), nel senso che ogni limite all'accesso alle prestazioni sociali deve trovare una giustificazione oggettiva e ragionevole, che risponda ad un rapporto di proporzionalità tra obiettivo perseguito e mezzi impiegati per perseguirlo (Corte Costituzionale n. 432/2005; 306/2008; 187/2010; 40/2011).

II. Tenuto conto dei principi esposti, la verifica dell'eventuale contenuto discriminatorio della delibera della Giunta del Comune di Azzano Decimo non può che partire dalla natura delle prestazioni che il Comune si propone di riconoscere ai cittadini italiani ed agli stranieri.

Dalla delibera e dal suo allegato contenente la modifica del regolamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali (allegato A), si evince chiaramente che la modifica regolamentare ha riguardo alle "prestazioni sociali ed assistenziali". Il generale riferimento alla finalità sociale ed assistenziale delle prestazioni del cui riconoscimento trattasi, nonché il richiamo, contenuto nell'art. 46 dell'allegato A), alla normativa comunitaria in materia (direttive 2003/109/CE e 2004/38/CE), ai corrispondenti decreti di attuazione (legge n. 3/2007 e n. 30/2007), alla normativa statale di settore (leggi n. 328 e 388/2000 e d.lgs. 286/1998) ed, infine, alla normativa regionale (legge n. 6/2006 e ss.) non pare lasciare dubbi sul fatto che la modifica/integrazione di cui alla delibera della Giunta è rivolta alle provvidenze economiche di natura assistenziale (si pensi, ad esempio, ai benefici destinati all'educazione ed all'istruzione, all'abitazione, alla natalità, alla prima infanzia, agli anziani abbisognevoli, etc.) che, in quanto volte

al soddisfacimento dei bisogni primari dell'Uomo realizzano diritti soggettivi fondamentali (Corte Costituzionale sentenze n. 187/2010; n. 40/2011).

Posta, dunque, la natura assistenziale delle prestazioni di cui si discute, secondo i principi indicati al punto I, ogni limite al loro accesso non può che seguire i parametri imposti dalla legge pertinente sopra richiamata, di talché risulti rispettoso del principio di uguaglianza e non introduca elementi di differenziazione arbitrari, cioè non correlabili alle situazioni di bisogno e/o di disagio riferibili alle condizioni della persona per le quali si rende fruibile la provvidenza.

In tale contesto normativo di riferimento, non pare possa dunque escludersi il contenuto discriminatorio della delibera nella parte in cui consente l'accesso agli extracomunitari soltanto se in possesso dello status di soggiornante di lungo periodo escludendolo per gli altri stranieri cd. regolari. Diversamente da quanto previsto dalla delibera comunale e come più volte indicato dalla Corte Costituzionale, infatti, non sono legittime – in quanto realizzanti una discriminazione - limitazioni alla fruibilità delle prestazioni di natura assistenziale ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 41 T.U.I., che, come è noto, in tale ambito prevede eguali garanzie di trattamento tra cittadini italiani e tra cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti, sempre cioè che siano titolari di carta di soggiorno o comunque di permesso di soggiorno di durata *non inferiore ad 1 anno* (art. 41 TUI).

In più, la limitazione in questione appare non rispondente al principio di ragionevolezza, in quanto dal testo della delibera non risulta che la scelta operata sia correlata o correlabile a giustificazioni oggettive e ragionevoli quali, ad esempio, le peculiari condizioni socio/personali del destinatario della categoria beneficiata.

In proposito – adeguandosi ai dettami del Giudice delle Leggi - va osservato che benché le singole autorità in ragione della conoscenza diretta delle peculiarità che caratterizzano le rispettive società ed i correlativi bisogni, hanno un ampio margine di apprezzamento per determinare i costi ed i benefici sociali connessi alle proprie esigenze e benché l'individuazione dei beneficiari possa essere circoscritta in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, nella specie non pare sussistere alcuna ragionevole correlabilità tra le condizioni positive di ammissibilità al beneficio e requisiti di attribuzione del beneficio, che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio* e la funzione.

Posto quanto appena detto sulla fruibilità delle prestazioni sociali per gli stranieri extracomunitari, va rammentato che, con riguardo ai cittadini comunitari ed ai lungo soggiornanti, il divieto di limitazione alla fruibilità delle prestazioni e servizi sociali trova fondamento nell'art. 12 del Trattato europeo che vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità, norma che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea "richiede la perfetta parità di trattamento negli Stati

membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione"; ogni limite imposto a tali categorie di persone, limiterebbe dunque il diritto di libera circolazione garantito dall'art. 24 della direttiva n. 2004/38 (recepita in Italia con i d.lgs. 30/07 e 32/08), che estende il principio della parità di trattamento tra italiani e comunitari alla materia dell'assistenza sociale, con le uniche deroghe previste per i primi tre mesi di soggiorno e per la ricerca di attività occupazionale.

Con riferimento ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), la parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale è imposta dall'art 11, comma 1, lett. f della direttiva 2003/109/CE (recepita con d.lgs 3/07 che ha portato alla modifica dell'art 9 del TU immigrazione), che riconosce ai titolari di Pds per lungo soggiorno (acquisibile dopo 5 anni) il diritto di usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, sanitaria, scolastica e di accesso alle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la sola limitazione della dimostrazione della effettiva residenza.

Ciò posto, la delibera in questione lascia non poche perplessità anche per il trattamento riservato agli stranieri comunitari nella parte in cui, in maniera non chiara, prevede l'accesso alle prestazioni sociali sempre che siano "già titolari" di un permesso di soggiorno di altro titolo equipollente; laddove, infatti, con tale espressione si volesse far riferimento alla prova dell'attestazione dell'iscrizione anagrafica di cui all'art. 9 d.lgs. 30/2007 ovvero, per familiari, della carta di soggiorno, tanto sarebbe in contrasto con le disposizioni della Direttiva appena citata, che consente di attestare la qualità di beneficiario di diritti con qualunque mezzo di prova (art. 25 direttiva cit.), escludendo per questa via in radice che il possesso di tali documenti possa avere valore costitutivo della parità di trattamento nell'esercizio dei diritti, basata invece - si ripete - sulla sola nazionalità, con le uniche deroghe sopra indicate (in tal senso v. pure art. 1, comma 2, lettera f, legge 129/2011 di modifica dell'art. 19, comma 4, legge 30/2007).

Ulteriore perplessità è data dalla previsione del requisito del possesso per i beneficiari delle prestazioni sociali ed assistenziali (siano essi comunitari che extracomunitari a lungo soggiornanti) e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e commisurate all'importo dell'assegno sociale nonché di assicurazione sanitaria o di altro titolo che copra i rischi sanitari.

A parere dell'Ufficio – conformemente ai rilievi mossi dall'ASGI - tale previsione appare, sia per i cittadini comunitari che per i cittadini dei paesi terzi a lungo soggiornanti, in contrasto con il principio inderogabile di libera circolazione; è noto infatti che in base alle norme comunitarie, lo status di lavoratore determina di per sé il diritto al soggiorno ed alla parità di trattamento anche in ipotesi in cui la retribuzione percepita (e quindi le risorse economiche) sia inferiore all'importo dell'assegno sociale; egualmente, per i cittadini comunitari ed a lungo soggiornanti non lavoratori,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

la libertà di circolazione loro riconosciuta non ammette deroghe per l'accesso ai benefici sociali anche rispetto a risorse economiche minime, come confermato dalle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento (art. 8 Direttiva 2004/38/CE, secondo cui gli stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato; identica previsione è stata attualmente inserita dalla legge 2 agosto 2011 n. 129 di integrazione dell'art. 9 d.lgs.30/2007).

Egualmente, per i cittadini extracomunitari, la previsione dell'ulteriore requisito del possesso di risorse economiche sufficienti non solo urta con i principi sopra richiamati, ma svuota nella sostanza il diritto che la stessa prestazione sociale mira a soddisfare in quanto ne sarebbero privati proprio coloro che, per la povertà delle risorse economiche di cui dispongono, ne avrebbero maggiore bisogno.

Infine, la delibera in questione, sembra violare la normativa di riferimento anche per ciò che attiene il trattamento dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria. Per essi, infatti, si limita a garantire *le misure di prima assistenza* (art. 48 del nuovo Regolamento) e non le altre, in ciò sorvolando e limitando le disposizioni di cui alla Direttiva 2004/83/CE, (recepita in Italia con il d.lgs. 251/07) che, invece, all'art. 28, dispone la piena parità di trattamento nell'accesso all'assistenza sociale tra i cittadini dello stato membro e i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, riconoscendo a questi ultimi "*adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione*".

III. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Ufficio, al fine di attuare la funzione primaria attribuita per legge di prevenzione e rimozione delle discriminazioni (art.7, d.lgs. 215/2003), ritiene doveroso invitare la Giunta del Comune di Azzano Decimo a rivedere la delibera in oggetto nella parte in cui esclude dal riconoscimento dei benefici connessi alle prestazioni sociali ed assistenziali i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di breve durata e, quindi, ad estendere il beneficio alle categorie di stranieri indicate dall' art. 41 TUI, senza ulteriori limitazioni; invita, altresì, la Giunta a conformarsi alla Direttiva 2004/83/CE, (recepita in Italia con il d.lgs. 251/07) per ciò che attiene il trattamento dei beneficiari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.